

\*\*\*

## COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

### BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016. AGGIORNAMENTO 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 PERSONE E FAMIGLIE

#### RENDE NOTO

Che dal giorno 28/09/2018 è pubblicato il presente Bando di Concorso, indetto ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi L.R.T. n.96/96 e s.m.i.) e del Regolamento del L.O.D.E. di Arezzo che disciplina le modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Deliberazione LODE di Arezzo n. 1 del 13 gennaio 2016 e n. 2 del 31 maggio 2016, finalizzato all'aggiornamento della graduatoria del Bando Generale ERP 2016 pubblicato con Determinazione n. 377 del 25.06.2016 per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica(ERP) di proprietà del Comune di Civitella in Val di Chiana la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata con Determinazione n.760 del 9.12.2016 rettificata con Determinazione n.799 del 20/12/2016.

L'istanza può essere presentata dai richiedenti, assieme al relativo nucleo familiare, secondo le modalità di cui al presente Bando.

#### *ART. 1*

#### *REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO*

Così come disposto dall'art.3 e dall'Allegato A della L.R.T. n.96/96 e s.m.i., possono partecipare al bando ERP 2016 – aggiornamento 2018 – sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia i soggetti già collocati in graduatoria che intendano far valere condizioni più favorevoli.

1. La domanda può essere presentata da soggetti che alla data di pubblicazione del bando risultino residenti nel Comune di Civitella in val di Chiana o che nel medesimo svolgano la propria attività lavorativa;
2. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, ad eccezione del requisito previsto nel successivo punto b), che deve essere posseduto dal solo richiedente intestatario:
  - a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
  - b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
  - c) situazione reddituale del nucleo familiare relativa all'anno 2016, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente "ISEE") fermo restando che per l'accesso al Bando la situazione reddituale deve risultare non superiore alla soglia di Euro 16.500,00 di valore ISEE.

\*\*\*

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili;

**d)** non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale del coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi del Regolamento Comunale Alloggi ERP.

**I cittadini italiani** possono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano.

**I cittadini dell'Unione europea e i cittadini italiani** aventi proprietà all'estero devono indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche.

**I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia**, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 445/2000 non possono rilasciare dichiarazioni sostitutive in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma devono produrre documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dall'autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale;

**e)** non titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

**f)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

**g)** assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della L.R.T. n.96/96 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

**h)** assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP nonché di occupazione non autorizzata secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;

**Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.**

**I requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.**

Ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n.96/96 e s.m.i. il Comune in sede di assegnazione degli alloggi procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

**Qualora venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla modifica dei relativi punteggi, ovvero alla ricollocazione o all'esclusione dalla stessa.**

\*\*\*

*ART. 2*  
*SOGGETTI RICHIEDENTI*

La domanda di partecipazione al Bando ERP 2016 – aggiornamento 2018 – può essere presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere anch'esso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eccetto quanto previsto dal paragrafo 2, lettera b) dell'Allegato A della LRT 96/96 e s. m. e i. che si riferisce al solo soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda:

- i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione – al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente dalle seguenti categorie di richiedenti:

- 1) nuclei familiari che non hanno presentato domanda al bando ERP 2016;
- 2) nuclei familiari che hanno presentato domanda al bando ERP 2016 già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

In questo caso dovrà essere presentata una nuova domanda che sostituirà la precedente.

**I nuclei familiari già presenti nella Graduatoria Definitiva del Bando ERP 2016, pubblicata il 20 dicembre 2016, che non presentano le condizioni per poter aggiornare la loro domanda, NON dovranno partecipare all'Aggiornamento 2018 dato che il loro punteggio non subirà alcuna modifica.**

*ART. 3*  
*AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI*

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art.1 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 7 ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.445/2000 e s.m.i..

**In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. n.96/96 e s.m.i. che prevede la cancellazione dalla graduatoria ovvero l'annullamento dell'assegnazione.**

\*\*\*

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Civitella in Val di Chiana – Ufficio Servizi Sociali – le seguenti situazioni soggettive:

- Stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- I redditi percepiti;
- Gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- Patrimonio immobiliare e mobiliare;
- Le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di attuale residenza;
- La condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di Civitella in Val di Chiana nel quale si svolge l'attività lavorativa);
- L'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- La presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione.

Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondono a verità.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani.**

**Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.**

**In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta le conformità all'originale.**

#### ART. 4

#### DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO AL BANDO

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- Certificato dell'ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa tra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- Certificato dell'ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- Certificato dell'ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;

\*\*\*

- Certificato dell'ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- Certificato rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- Certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare.

## ART. 5

### *FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA- RICORSI*

#### A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al punto D) del presente articolo.

#### B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare, per la competente Commissione comunale, le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

#### **Non farà fede il timbro postale.**

Nei 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, la stessa Commissione decide sulle singole richieste.

Le decisioni della Commissione comunale sono trasmesse all'ufficio competente che effettua le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall'accoglimento delle richieste di riesame e provvede a formulare la graduatoria definitiva: ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata.

In caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra i richiedenti.

In sede di pubblicazione della graduatoria definitiva il Comune ha facoltà di stabilire l'aliquota degli alloggi che annualmente possono essere riservati a favore dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio, come consentito dall'art. 13, comma 11, LRT n. 96/1196 e dall'art. 4, commi 20 e 21, del Regolamento LODE.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, il Comune di Civitella in val di Chiana **non inoltrerà comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali. Dell'avvenuta

\*\*\*

pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito web del Comune.

### C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non sia aggiornata nei modi previsti dalla LRT n. 96/1996 e dal Regolamento LODE.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra il Soggetto Gestore e l'assegnatario.

### D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

#### a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

- **a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:**
    - costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**
    - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona **punti 1**
  - **a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis, o a-4** **punti 2**
  - **a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare:** **punti 1**
    - con uno o più figli minori a carico: **punti 2**
- In entrambi i casi di punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.*
- **a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:**
    - in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67% **punti 2**
    - in misura pari al 100% **punti 3**
  - **a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:** **punti 3**

\*\*\*

- **a-4 ter.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che sia riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continuativa e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis, a 4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.

- **a-5.** richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

- **a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**
- **a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:
  - uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**
  - un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**
  - due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**
  - un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a -4 bis: **punti 4**
  - un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5**
  - due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a -4 bis o a-4 ter: **punti 6**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

## **b) Condizioni abitative:**

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a: **punti 2**

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1,1 non è cumulabile con un altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b. 1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportamenti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

\*\*\*

b-1.3. abitazione in alloggio o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3**

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto.

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2**

#### **c) Condizioni di storicità di presenza:**

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge o non siano comprovate dalla idonea certificazione ove necessaria, non produrranno alcun punteggio.

## **ART. 6 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Il Comune di Civitella in Val di Chiana provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto In base alla graduatoria definitiva secondo le modalità stabilite dall'art.13 della LRT n. 96/1996 e dal Regolamento LODE. Il canone di locazione è determinato sulla base della capacità economica del nucleo assegnatario, come stabilito dagli artt. 23-30 della LRT n. 96/1996.



\*\*\*

ART. 7

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è messo in pubblicazione dal giorno 28/09/2018. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate per 60 giorni, fino alle ore **12,00 del 28/11/2018**.

ART. 8

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Civitella in Val di Chiana, pena l'inammissibilità.

Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito web del Comune di Civitella in Val di Chiana, [www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it/](http://www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it/), nonché distribuiti dal Comune di Civitella in val di Chiana presso:

- **Sportello Unico** via Settembrini 21 – Badia al Pino aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00, il giovedì dalle 8,30 alle 18,00.

Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

Le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, presso lo Sportello Unico in Via Settembrini 21 o via e-mail all'indirizzo PEC [civichiana@postacert.toscana.it](mailto:civichiana@postacert.toscana.it).

Qualora il partecipante preferisca utilizzare la posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo **Comune di Civitella in val di Chiana**, Ufficio Protocollo, via Settembrini 21, Badia al Pino –52041 Civitella in val di Chiana, mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome e indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 7. Per le domande spedite a mezzo servizio postale, farà fede il timbro dell'ufficio accettante. Il Comune non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

*Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento del L.O.D.E. e alle norme statali comunque connesse.*

Badia al Pino, 28/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3  
Edi Bacci